

COMUNE DI ZUGLIANO

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL FONDO STRAORDINARIO

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

PER CONTRASTARE LA CRISI ECONOMICA

SUL TERRITORIO COMUNALE

E LE SITUAZIONI DI ESTREMO DISAGIO ECONOMICO - TEMPORANEO

ART. 1 – OGGETTO

L'Amministrazione Comunale, attraverso la costituzione di un "Fondo Straordinario a sostegno dei nuclei famigliari", stabilito con delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 3026.07.2010, intende esprimere un segno di solidarietà verso i residenti nel Comune di Zugliano che nell'attuale momento di crisi economica abbiano perso il lavoro o si trovino in particolare situazione di difficoltà economica.

ART. 2 - SCOPO DEL FONDO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di supporti economici finalizzati a superare il particolare momento di crisi reddituale e lavorativa.

Ciò avverrà attraverso l'erogazione di un contributo una tantum a favore dei soggetti per i quali sussistano i requisiti prescritti dall'articolo successivo.

L'erogazione del contributo cesserà al venir meno dei requisiti di cui all'art. 3. Saranno revocate le erogazioni eventualmente corrisposte nel caso di riscontro oggettivo di false dichiarazioni del richiedente.

Il Fondo, inizialmente costituito con risorse del Comune, potrà essere rinnovato o incrementato con il contributo di privati ed Enti che vorranno parteciparvi.

ART. 3 - REQUISITI

Possono accedere al predetto Fondo Straordinario le persone che alla data di presentazione della domanda siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- 1) avere la residenza nel Comune di Zugliano da almeno 3 anni;
- 2) essere in una delle seguenti condizioni successivamente alla data del 01 settembre 2009:
 - a) cassa integrazione;
 - b) mobilità;
 - c) disoccupazione a causa di perdita del posto di lavoro, per riduzione dell'organico dell'azienda;
 - d) considerevole riduzione dell'entrata economica complessiva;
- 3) appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi i seguenti parametri:

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE (tutti coloro che abitano con il richiedente)	ENTRATA MENSILE COMPLESSIVA(*) CON CASA DI PROPRIETA' di uno degli abitanti.	ENTRATA MENSILE COMPLESSIVA (*) CON ABITAZIONE IN AFFITTO
1	500,00 €	700,00 €
2	750,00 €	950,00 €
3	900,00 €	1.100,00 €
4	1.050,00 €	1.250,00 €
5	1.200,00 €	1.400,00 €

6	1.350,00 €	1.550,00 €
(*) entrata mensile si intende la media (diviso 12) dell'anno 2009.		

ART. 4 - ENTITA' DEL BENEFICIO

Il beneficio oggetto del presente Regolamento si configura come intervento straordinario ed è erogabile, per nucleo familiare, con cadenze periodiche nell'arco di un anno fino a esaurimento del contributo assegnato, per un importo massimo pari ad euro 3.000,00.

L'eventuale avanzo non erogato nell'anno dello stanziamento potrà essere ridistribuito fra gli aventi diritto, che avranno presentato regolare richiesta, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale.

In caso di variazione di uno dei parametri di cui all'art. 3 punto 2 e 3, l'entità del contributo potrà essere riesaminata dalla Giunta Comunale.

ART. 5 - MODALITA' DI ACCESSO AL BENEFICIO

I cittadini che intendano avvalersi dei suddetti contributi straordinari potranno presentare domanda in Comune, su apposito modulo predisposto dall'amministrazione (allegato 1).

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle sanzioni civili e penali previste per chi dichiara il falso ed esprimere, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi della Legge n. 196/2003.

Nel modulo di domanda dovranno essere attestati in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (art. 47) :

- a) La composizione del nucleo familiare;
- b) Il possesso di valida Carta di soggiorno, per i cittadini extra-comunitari;
- c) Il possesso di valida attestazione di soggiorno permanente, per i cittadini comunitari;
- d) Attestazione in merito al reddito complessivo posseduto dal nucleo familiare, così come risultante dalla dichiarazione dei redditi, modello unico, modello 730 o CUD relativo all'anno 2009;
- e) Attestazione circa la condizione di licenziamento / percepimento di indennità di disoccupazione
- f) Attestazione circa la condizione di mobilità o cassaintegrazione;
- g) Attestazione circa gli estremi del contratto d'affitto registrato;
- h) Attestazione di non possedere beni immobili diversi dall'abitazione principale, in piena proprietà o in altra disponibilità. Sarà da intendere preclusiva del diritto di ammissibilità la circostanza che anche solo uno dei componenti del nucleo familiare risulti proprietario di beni immobili e mobili non proporzionati al soddisfacimento di esigenze primarie e incongruenti rispetto allo stato di bisogno manifestato;
- i) Attestazione circa il mancato possesso di altri redditi non compresi nelle precedenti casistiche e di ulteriori mezzi finanziari superiori a € 5.000,00= (disponibilità di contante, somme in c/c bancario o postale, titoli bancari, assicurativi, postali etc....).

ART. 6 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

Le valutazioni delle richieste di beneficio presentate saranno effettuate, nel rispetto dei parametri sopraindicati, dal Responsabile Area Servizi Sociali e dall'Assistente Sociale che successivamente trasmetteranno l'istanza alla Giunta Comunale a cui spetta la definitiva decisione sui singoli casi valutati. Il relativo importo da erogare, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, verrà stabilito dalla Giunta Comunale.

Per i casi limite esclusi dal beneficio in riferimento ai meri requisiti economici indicati, che l'Assistente Sociale ed il Responsabile Area Servizi Sociali ritenessero comunque bisognosi di un supporto, si esprimerà la Giunta Comunale con proprio atto.

ART. 7 - ALTRE DISPOSIZIONI E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai richiedenti, in forma scritta, l'avvenuta ammissione della domanda ai benefici previsti ovvero l'eventuale esclusione della domanda stessa, specificandone i motivi. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere agli interessati ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria per la valutazione della domanda.

Il richiedente ammesso ai benefici previsti dal Fondo è tenuto a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale di qualsiasi variazione riguardante i parametri di cui all'art. 3 punto 2 e 3 e l'entrata mensile propria o di uno dei componenti il nucleo familiare (ripresa della normale attività lavorativa, nuova occupazione, ecc..). entro 60 gg. dall'avvenuta variazione; pena la decadenza del contributo.

In caso di mancata comunicazione volontaria, la Giunta Comunale potrà riservarsi la facoltà di chiedere il rimborso totale o parziale del contributo erogato.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

INDICE ARTICOLI

COSTITUENTI IL PRESENTE REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - Oggetto

ARTICOLO 2 - Scopo del fondo

ARTICOLO 3 - Requisiti

ARTICOLO 4 - Entità del beneficio

ARTICOLO 5 - Modalità di accesso al beneficio

ARTICOLO 6 - Modalità di erogazione dei benefici

ARTICOLO 7 - Altre disposizioni e controllo

ARTICOLO 8 - Entrata in vigore